

**AGGIORNAMENTO FISCALE GENNAIO**  
**LA LEGGE DI BILANCIO 2022: PRINCIPALI NOVITÀ**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021 la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), diventano, quindi, ufficiali le novità in materia di fisco, lavoro e pensioni, agevolazioni per le imprese e finanziamenti. Di seguito la sintesi delle principali novità.

<b>Revisione dell'Irpef</b>	<p>La Legge di Bilancio riduce le aliquote Irpef da 5 a 4: viene, infatti, soppressa l'aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25% e la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 Euro, mentre i redditi sopra i 50.000 Euro vengono tassati al 43%.</p> <p>Inoltre, vengono riorganizzate e armonizzate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione.</p>
<b>Trattamento integrativo</b>	<p>Continueranno a ricevere il trattamento integrativo i soggetti con un reddito fino a 15.000 Euro.</p> <p>Invece, i soggetti con reddito superiore alla predetta soglia inferiore a 28.000 Euro potranno ricevere il contributo, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente e assimilati da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti per mutui o contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall'art. 15 del TUIR per le rate per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda.</p> <p>Qualora ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 Euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l'imposta lorda.</p>
<b>Irap</b>	<p>Dal 2022 è prevista l'esclusione dall'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del D.Lgs. 446/1997.</p>
<b>Esenzione bollo</b>	<p>Estesa a tutto il 2022 l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.</p>
<b>Sugar tax e plastic tax</b>	<p>Si posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).</p>

<b>Agevolazioni edilizie</b>	<p>Un corpuso insieme di norme proroga, rimodula e modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali in materia edilizia.</p> <p>In particolare, viene prorogato il Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.</p> <p>In sintesi per i condomini e le persone fisiche viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione, dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.</p> <p>Viene escluso l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità dei prezzi, introdotti dal DL antiprodi in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa ai bonus minori, per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi ai bonus facciate. Inoltre, sono prorogate fino al 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici</li> <li>• il bonus verde.</li> </ul> <p>Invece, il bonus facciate è prorogato per il 2022 con percentuale di detraibilità ridotta dal 90 al 60%.</p>
<b>Crediti d'imposta</b>	<p>Vengono prorogati alcuni crediti d'imposta, con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di Euro;</li> <li>• il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10%;</li> <li>• il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, è prorogato sino al periodo d'imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15%, nel limite di 2 milioni di Euro;</li> <li>• il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese è prorogato per tutto il 2022 con importo massimo ridotto da 500.000 a 200.000 Euro.</li> </ul>
<b>Nuova Sabatini e Fondo di Garanzia</b>	<p>A sostegno delle imprese vengono rifinanziate anche la Nuova Sabatini con 900 milioni di euro complessivi dal 2022 al 2026 e il Fondo di garanzia con ulteriori 3 miliardi fino al 2027.</p>

<b>Ulteriori interventi fiscali</b>	Estesa al 2022 l'esenzione ai fini Irpef, già prevista per gli anni dal 2017 al 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili viene elevato a 2 milioni di Euro.
<b>Bonus tv e decoder</b>	Rifinanziati gli incentivi per i bonus tv e decoder. Inoltre, i cittadini over 70, con un reddito inferiore a 20.000 Euro, potranno ricevere il decoder direttamente a domicilio.
<b>Aggregazioni tra imprese</b>	Si proroga al 30 giugno 2022 l'incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e viene ampliata la sua operatività. L'agevolazione consente al soggetto risultante da un'operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda, di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). L'incentivo viene altresì rimodulato, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi in valore assoluto – oltre a quello commisurato alla somma delle attività – pari a 500 milioni di Euro. In conseguenza della proroga, si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021 la cessazione del bonus aggregazione disciplinato dall'art. 11, D.L. n. 34/2019.
<b>Limite alle compensazioni</b>	A decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (art. 34, legge n. 388/2000), resta confermato a 2 milione di Euro.
<b>Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani</b>	Si modifica, ampliandola, la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani (art. 16, comma 1-ter TUIR). In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• si eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;</li> <li>• si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell'unità immobiliare;</li> <li>• si innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto;</li> <li>• si chiarisce che l'immobile per cui spetta l'agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;</li> <li>• si eleva l'importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20% dell'ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 Euro di detrazione.</li> </ul>

<p><b>Agevolazioni fiscali acquisto prima casa under 36 anni</b></p>	<p>Si prorogano al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 Euro annui (c.d. prima casa under 36).</p> <p>La norma agevolativa, prevista dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), prevede l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 Euro annui. Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell'anno in cui viene rogitato l'atto.</p> <p>Inoltre, se la cessione dell'abitazione è soggetta ad IVA, l'acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei anni nell'anno in cui l'atto è rogitato, beneficia di un credito d'imposta di importo pari a quello dell'IVA versata in relazione all'acquisto.</p> <p>Tale credito d'imposta non dà luogo a rimborsi ma può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero dell'IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto. Il credito d'imposta può essere altresì utilizzato in compensazione.</p> <p>Prevista anche l'esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti di cui sopra.</p>
<p><b>Pagamenti superiori a 5.000 euro da parte di PA</b></p>	<p>L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto.</p>
<p><b>Cartelle di pagamento</b></p>	<p>Si estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni.</p>
<p><b>Sospensione adempimenti tributari professionisti in malattia</b></p>	<p>Viene introdotta una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista.</p>

<b>Canone unico patrimoniale</b>	<p>Si proroga al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti dal D.L. n. 147/2020 (decreto Ristori). In particolare, si prorogano al 31 marzo 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati;</li> <li>• le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;</li> <li>• le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da Covid-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.</li> </ul>
<b>Rivalutazione beni</b>	<p>Si modifica la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa contenuta nel decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).        Più in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d'impresa;</li> <li>• sono fissate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. In deroga a tale nuova disposizione, la deduzione può essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un'imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 12% al 16%) secondo l'importo del valore risultante dalla rivalutazione;</li> <li>• in deroga alle norme dello Statuto del Contribuente che regolano l'efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti;</li> <li>• si consente, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.</li> </ul>
<b>Sospensione ammortamento</b>	<p>Si estende, a specifiche condizioni, la facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100% annuo dell'ammortamento medesimo (art. 60, comma da 7-bis a 7-quinquies, D.L. n. 104/2020).</p> <p>Nel dettaglio, l'agevolazione viene estesa all'esercizio successivo, ma solo per i soggetti che nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.</p>

<b>Barriere architettoniche</b>	Dal 1° gennaio 2022 è prevista una detrazione del 75% finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche per tutto il 2022, con un limite di spesa variabile a seconda dell'immobile. In particolare, per gli edifici unifamiliari il limite è fissato a 50.000 Euro, 40.000 Euro per condomini di piccole entità e 30.000 euro per condomini con almeno 8 unità immobiliari.
<b>Accise</b>	Si apportano modifiche all'accisa sulla birra stabilendo che: <ul style="list-style-type: none"><li>• la misura della riduzione dell'accisa sulla birra per i micro birrifici artigianali (produzione annua fino a 10.000 ettolitri) viene elevata dal 40% al 50%;</li><li>• sono introdotte specifiche misure di riduzione dell'accisa per i birrifici artigianali con produzione annua fino a 60.000 ettolitri, per il solo anno 2022;</li><li>• si riduce, limitatamente all'anno 2022, la misura dell'accisa generale sulla birra, che per il predetto anno viene rideterminata in 2,94 euro. Si chiarisce che la misura dell'accisa torna a 2.99 euro per ettolitro e grado-Plato a decorrere dal 2023.</li></ul>

\*\*\*

**Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ...✍**

**Distinti saluti**

**Attenzione:** Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.